

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale di via A. Rossi n. 11;

Tra

il COMUNE DI RUBANO CF/Piva _____ con sede in Rubano (Pd) Via A. Rossi n. 11, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ il quale agisce non per sé ma in nome, per conto e rappresentanza del Comune, in seguito indicato "Comune" o "Concedente";

e

Il Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola _____, con sede a _____, in via _____, CF _____, di seguito indicata come "Concessionario",

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ veniva approvato lo schema di convenzione e venivano indicate le finalità e le linee guida per la concessione in oggetto, individuando la seguente area:

Area di Viale Po, posta all'interno dei giardini pubblici;

- che il Comune di Rubano, a seguito di apposita procedura di gara, con Determinazione n. ____ del _____ ha assegnato all'impresa agricola _____ la suddetta area pubblica, per la vendita di latte vaccino crudo a mezzo di distributore automatico;

- che l'azienda agricola concessionaria, al fine dell'esercizio dell'attività di vendita di latte crudo a mezzo di distributore automatico, dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico e di rispettare tutte le condizioni minime al fine del rilascio della concessione di utilizzo dell'area assegnata e impegnandosi a porre in esercizio il distributore automatico nel rispetto delle norme previste dalla deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 513 del 03.04.2012, dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare e di quanto espresso in sede di gara;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Il Comune di Rubano, nella sua qualità di proprietario, concede in concessione al Concessionario _____, che accetta, un'area pubblica di mq 8,84 (3,40 x 2,60), sita nel Comune di Rubano in Viale Po, nella frazione di Sarmeola, catastalmente censita al N.C.T. - Foglio 15, porzione del mappale 660.

La medesima area è evidenziata nella planimetria allegata al presente atto (**Allegato 1**).

Il Comune di Rubano dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte della ditta concessionaria, la quale resta pertanto sollevata da ogni evizione e pretesa di terzi.

Art. 2

L'area sarà utilizzata esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ nonché dall'avviso pubblico.

La ditta concessionaria solleva il Comune di Rubano da ogni responsabilità relativa alla installazione, gestione, manutenzione del distributore e ripristino dei luoghi.

L'azienda agricola concessionaria si impegna a:

- installare o comunque porre in esercizio il distributore di latte, previa acquisizione di idoneo titolo edilizio;
- mantenere efficiente il distributore provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria onde garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto nonché di qualità del prodotto erogato;
- assumersi tutti i costi di funzionamento e di gestione della struttura;
- eseguire a proprio nome gli allacciamenti alle reti;
- acquisire l'attestazione di registrazione sanitaria dalla competente Azienda Ulss 16 di Padova;
- presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Suap comunale per la vendita di latte crudo a mezzo di distributore automatico;
- erogare latte crudo prodotto unicamente dall'azienda agricola medesima;
- assumersi il costo del canone annuo per la concessione del suolo pubblico dell'area sulla quale insiste il distributore;
- adottare, nel corso della gestione, a propria cura e spese, le procedure di autocontrollo previste dalla legge;
- garantire il personale per le operazioni di approvvigionamento, manutenzione e pulizia del distributore del latte, della zona circostante il distributore e del contenitore porta rifiuti. Detto personale dovrà essere disponibile o comunque reperibile tutti i giorni dell'anno, festività comprese.
- a mantenere invariato il prezzo del latte per il primo anno dalla data di inizio dell'erogazione del servizio o per l'ulteriore periodo indicato nella domanda di partecipazione alla gara;
- smantellare la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero a recesso anticipato.

Art. 3

La concessione ha durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario dovrà iniziare l'attività entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga su richiesta debitamente motivata.

Alla scadenza, la concessione termina di diritto, senza possibilità di rinnovo tacito e senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna tra le parti.

Il concessionario potrà richiedere, per iscritto, la proroga della concessione per il periodo di 5 anni. Il Comune, sulla base delle proprie valutazioni di opportunità e convenienza, potrà concedere la proroga con atto scritto.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione dandone preavviso al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R., con obbligo di rimuovere l'apparecchiatura e di

rimettere in pristino l'area a verde entro 30 giorni dalla comunicazione. Diversamente si procederà d'ufficio con addebito delle relative spese.

Alla scadenza della concessione (alla prima scadenza, alla scadenza della proroga o in caso di revoca della concessione), l'area dovrà essere riconsegnata al Comune libera dal manufatto, con obbligo per il concessionario di rimessa in pristino dell'area a verde e di rimozione di tutte le addizioni, modifiche o migliorie, salvo diverse e successive intese tra le parti. Della riconsegna dell'area verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Art. 4

Il canone annuo è stabilito in base al vigente regolamento Cosap e alle tariffe approvate annualmente; l'importo è calcolato in rapporto all'area effettivamente occupata dal basamento di appoggio della struttura e verrà corrisposto in un'unica rata annuale anticipata da versare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Limitatamente al primo anno il canone, calcolato per gli effettivi mesi di occupazione, deve risultare versato al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di ritardi nei pagamenti, sono dovuti gli interessi moratori in misura pari agli interessi legali (art. 1284 CC) maggiorati di cinque punti percentuali, salva la facoltà di risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 7.

Il valore complessivo stimato della presente convenzione è pari al valore del Canone Osap calcolato sulla base delle dimensioni del basamento di appoggio del distributore di latte che verrà installato nell'area pubblica, e pertanto pari ad euro _____;

Art. 5

E' fatto espresso divieto di cessione della presente concessione fatto salvo il caso di cessione dell'intera azienda agricola.

Art. 6

Al termine della concessione, l'azienda agricola concessionaria si impegna a provvedere, a proprie cura e spese, nei tempi tecnici necessari, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, allo smantellamento dell'impianto e al ripristino dell'area a verde pubblico, salvo diverse intese tra le parti.

A garanzia di quanto sopra il Concessionario presta apposita fidejussione per l'importo di € 2.000,00. Nella fidejussione, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, deve espressamente risultare:

- che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- che l'istituto emittente rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione e potrà essere svincolata dal Comune solo alla riconsegna dell'area della quale sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti;
- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Rubano.

Il concessionario inoltre, all'atto della stipula della presente convenzione, presenta copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, ivi compreso il Comune di Rubano, ed

idonea polizza assicurativa per infortuni e danni in cui possano incorrere gli operatori del concessionario ed i clienti.

Art. 7

Il Comune risolve anticipatamente la concessione-convenzione in caso di gravi inadempienze imputabili al Concessionario.

Sono considerate, a tal fine, gravi inadempienze:

- la sospensione del servizio senza giustificato motivo da parte dell'azienda agricola concessionaria per un periodo superiore a 3 mesi;
- le ripetute inadempienze alle clausole contrattuali;
- l'accertamento, da parte dell'Azienda Ulss 16 o di altri organi deputati al controllo, di gravi violazioni alle norme igieniche e di sicurezza;
- il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In tutti i predetti casi la risoluzione unilaterale è preceduta da contestazione scritta degli addebiti con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per conformarsi o presentare eventuali osservazioni difensive, decorso inutilmente il quale si procederà a revocare la presente concessione-convenzione.

Il Comune provvede ad incamerare la fidejussione.

Il Comune ha inoltre titolo a risolvere unilateralmente la concessione in caso di fallimento o in presenza di procedure fallimentari/concorsuali del concessionario.

Per la riconsegna dell'area si rinvia all'art. 3 che precede.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale può recedere unilateralmente dalla concessione-convenzione, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del concessionario.

Art. 8

Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza è del Foro di Padova.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di gara oltre che alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 10

Gli impegni presi tra le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, non comportano alcun onere finanziario per l'Amministrazione Comunale in quanto ogni onere inerente e conseguente è a carico della ditta concessionaria. Le eventuali spese di registrazione della presente concessione saranno pertanto sostenute interamente dall'azienda agricola concessionaria.

Il Comune di Rubano

Il Concessionario
